

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 ottobre 2002 *

Nella causa C-47/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana,
in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo elaborato o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione il piano, il progetto e la sintesi dell'inventario di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della

* Lingua processuale: lo spagnolo.

direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni della direttiva medesima,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo elaborato o, comunque, non avendole comunicato il piano, il progetto e la sintesi dell'inventario di cui agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni della direttiva medesima.

2 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva:

«Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva».

3 L'art. 4, n. 1, della direttiva recita:

«Per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3 gli Stati membri prevedono la preparazione di inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ e ne trasmettono una sintesi alla Commissione non oltre tre anni dall'adozione della presente direttiva. Nel caso di condensatori di potenza, il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito».

4 L'art. 11 della direttiva dispone:

«1. Entro tre anni dall'adozione della presente direttiva gli Stati membri predispongono:

— un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;

— una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio detto programma e detta bozza di piano alla Commissione».

5 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, della direttiva, questa è entrata in vigore alla data della sua adozione, cioè il 16 settembre 1996.

6 Ritenendo di non essere stata informata dalla Repubblica francese dei provvedimenti adottati da quest'ultima per adeguarsi agli artt. 4 e 11 della direttiva alla scadenza del termine previsto da tali disposizioni, l'11 aprile 2000 la Commis-

sione ha inviato una lettera di diffida al Regno di Spagna invitandolo a presentare le sue osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi, secondo la procedura prevista dall'art. 226 CE.

- 7 In risposta a detta lettera, il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione, con lettera 20 giugno 2000, che erano stati elaborati progetti di inventario, un programma di decontaminazione e di smaltimento nonché una bozza di piano di raccolta e di smaltimento. Con lettere 14 e 22 agosto nonché 12 settembre 2000, le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione una copia del progetto del programma nazionale di decontaminazione e di smaltimento tanto dei PCB e dei PCT quanto degli apparecchi contenenti tali sostanze.

- 8 Ritenendo che le informazioni fornite dal Regno di Spagna dimostrassero che quest'ultimo non aveva ancora adempiuto gli obblighi derivanti dagli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva, il 18 settembre 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il Regno di Spagna ad adottare provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla notifica.

- 9 Le autorità spagnole hanno risposto al suddetto parere motivato con lettera 6 novembre 2000, cui era stata allegata una copia del parere che sottopone ad inchiesta pubblica la decisione del direttore generale della qualità e della valutazione dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente riguardante il programma nazionale di decontaminazione e di smaltimento dei rifiuti di PCB e di PCT nonché degli apparecchi contenenti tali sostanze.

- 10 Considerando che il Regno di Spagna non si era conformato agli obblighi impostigli dalla direttiva, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
- 11 Nel ricorso la Commissione sostiene che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva dato che non ha elaborato e/o comunicato, entro il termine prescritto, né la sintesi degli inventari, né il programma, né il progetto previsti dagli artt. 4, n. 1, e 11 della suddetta direttiva.
- 12 Nel controricorso il Regno di Spagna contesta le pretese violazioni. Esso sostiene che il programma nazionale per la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, PCT e apparecchi contenenti tali prodotti è stato adottato e pubblicato nel *Boletín Oficial del Estado* (Gazzetta ufficiale spagnola) del 18 aprile 2001, come prescritto dal regio decreto 27 agosto 1999, n. 1378 (BOE n. 206, del 28 agosto 1999, pag. 31911), che traspone la direttiva nell'ordinamento nazionale. Il suddetto programma è anche stato successivamente notificato alla Commissione.
- 13 Nella replica la Commissione afferma che il programma nazionale in questione non è tale da far venir meno le violazioni contestate, essendo stato adottato oltre i termini fissati dal parere motivato e persino dopo la proposizione del ricorso. In subordine, essa fa valere che il contenuto del suddetto programma non è conforme ai requisiti della direttiva.
- 14 Nella controreplica il Regno di Spagna respinge le affermazioni della Commissione relative al contenuto del programma nazionale e fa valere, deducendo considerazioni di natura tecnica, che il suddetto contenuto è conforme ai requisiti della direttiva.

- 15 Occorre a tal riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 6 dicembre 2001, causa C-148/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9823, punto 7, e 16 maggio 2002, causa C-372/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-4553, punto 7).
- 16 Ora, è pacifico che il programma nazionale di decontaminazione e di smaltimento dei PCB e dei PCT e degli apparecchi che li contengono è stato adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione dopo la scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato.
- 17 Il ricorso proposto dalla Commissione va pertanto considerato fondato.
- 18 Si deve quindi dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali disposizioni della suddetta direttiva.

Sulle spese

- 19 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese del giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il Regno di Spagna, non avendo elaborato, entro il termine prescritto, una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, un piano per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi presenti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali disposizioni della suddetta direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

von Bahr

Edward

La Pergola

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Quarta Sezione

R. Grass

S. von Bahr